

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Giorgio Fonio, Cristina Gardenghi e cofirmatari per la modifica dell'art. 9a^{bis} della Legge sulla polizia (Obbligo di un seguito psicologico per gli autori di stalking e di violenza domestica)

del 19 settembre 2022

Da qualche anno gli atti persecutori (cosiddetto stalking) sono stati fatti ricadere, non senza difficoltà, dalle autorità penali nel reato di coazione (art. 181 CP). Come riferito dalla Corte di appello e di revisione penale "tale atteggiamento è definito nella moderna criminologia come "stalking", neologismo coniato negli Stati Uniti per indicare il fenomeno, sempre più diffuso, che consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di ricerca di contatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei confronti della vittima. Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo spionaggio della vittima, l'assillante ricerca di contatto fisico, le molestie e le minacce ai suoi danni. Il fenomeno può essere ricondotto a diverse cause: spesso lo stalker mira alla vendetta per un torto asseritamente subito, oppure ricerca la vicinanza, l'affetto e le attenzioni dell'ex partner dopo la separazione o ancora persegue l'obiettivo di mantenere il controllo su di esso o, perfino, di indurlo a riprendere il rapporto. Perché detti comportamenti assurgano a reato è necessario che le attenzioni non gradite generino paura e preoccupazione nella vittima" (sentenza 17.2015.24 consid. 48.c). Gli Stati vicini hanno creato ipotesi di reato speciali come l'art. 612bis del Codice penale italiano, il § 238 del Codice penale tedesco, il § 107 del Codice penale austriaco, l'art. 222-33-2 del Codice penale francese o il § 107a del Codice penale del Liechtenstein. Malgrado diversi tentativi, il legislatore federale, che è esclusivamente competente per disciplinare il diritto penale in Svizzera, non ha ancora provveduto a rafforzare la legge penale. Le vittime, proprio per la difficoltà di vestire penalmente gli atti di stalking, trovano protezione nel diritto penale solo in presenza di casi di una certa gravità.

Dal 1° luglio 2020 il CC ha creato una base legale per le vittime contro i loro persecutori. A norma dell'art. 28b cpv. 1 CC per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice civile di vietare all'autore della lesione in particolare di:

1. avvicinarsi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
3. mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.

Il Pretore può altresì decidere l'allontanamento da casa (art. 28b cpv. 2 CC), condannare al risarcimento e intervenire sul contratto di locazione (art. 28b cpv. 3 CC) e comunicare la sentenza all'ARP e al servizio incaricato al riguardo dal Cantone (art. 28b cpv. 3bis CC). Il giudice può ordinare anche la sorveglianza elettronica (art. 28c CC).

I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura (art. 28b cpv. 4 CC). I Cantoni designano anche il servizio competente per l'esecuzione della sorveglianza elettronica (art. 28c cpv. 3 CC). Quest'ultimo aspetto è stato oggetto del messaggio governativo n. 8083 del 17 novembre 2021, evaso dal Gran Consiglio il 12 aprile 2022 con l'introduzione del nuovo art. 30a LAC.

Il Canton Ticino è stato però anche precursore nella tutela alle vittime di violenza domestica, anticipando di diversi anni l'art. 28b CC e introducendo (messaggio n. 5805 del 27 giugno 2006) la misura amministrativa dell'allontanamento dal domicilio e divieto di rientro dell'autore della violenza tramite l'inserimento di un nuovo art. 9a nella LPol (RL 561.100), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (BU 2007 608). L'attuale normativa, in vigore dal 1° febbraio 2018 è il frutto di

un'ulteriore revisione proposta con il messaggio n. 7299 del 28 marzo 2017, che ha ulteriormente migliorato l'assetto legale.

L'art. 9a LPol, intitolato "allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica", prevede che l'Ufficiale di Polizia può decidere l'allontanamento per dieci giorni di una persona dall'abitazione comune e dalle sue immediate vicinanze, come pure vietarle l'accesso a determinati locali e luoghi, se lei rappresenta un serio pericolo per l'integrità fisica, psichica o sessuale di altre persone facenti parte della stessa comunione domestica (cpv. 1). La Polizia cantonale si fa consegnare dalla persona allontanata le chiavi dell'abitazione e la invita a designare un recapito. La persona allontanata ha la possibilità di prendere con sé gli effetti personali strettamente necessari per la durata dell'allontanamento (cpv. 2). La Polizia cantonale informa la vittima e la persona allontanata sui centri di consulenza e sostegno e sulle offerte di terapia. La vittima viene informata anche sulla possibilità di rivolgersi entro il termine della misura dell'allontanamento, al giudice, affinché la stessa possa essere prolungata e possano essere pronunciate altre misure (cpv. 3). L'Ufficiale di Polizia comunica per iscritto entro 24 ore alla persona allontanata la decisione indicante i motivi dell'allontanamento, i luoghi del divieto e le conseguenze dell'inosservanza delle decisioni dell'autorità. Copia della decisione viene trasmessa immediatamente alle altre persone coinvolte e all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (cpv. 4). La decisione di allontanamento e divieto di rientro può essere contestata, entro 3 giorni dalla notifica, davanti al pretore, il quale la esamina sulla base degli atti e può ordinare un dibattimento orale. Egli decide entro 3 giorni. Sono applicabili per analogia gli articoli 261 e seguenti del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. Gli atti vengono notificati alla persona allontanata per il tramite della polizia (cpv. 5). L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa prende immediatamente contatto con la persona allontanata; se quest'ultima non desidera consulenza la documentazione ricevuta viene distrutta (cpv. 6). La Polizia comunale è tenuta a trasmettere direttamente alla Polizia cantonale copia della documentazione concernente i suoi interventi in ambito di conflitti domestici (cpv. 7). Sono riservati i disposti previsti dal Codice di procedura penale (cpv. 8).

L'attuale normativa prevede il coinvolgimento di almeno tre attori: l'Ufficiale di Polizia, il giudice (Pretore) e l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa. Nell'immediatezza l'art. 9a LPol è sicuramente un valido strumento per allontanare e tenere lontano l'autore violento o di stalking. Tali atti non hanno mai una giustificazione razionale: al contrario, sono mossi, se non da turbe, per lo meno da un disagio psicologico dell'autore nei confronti della vittima. Tale atteggiamento è ben riscontrabile anche in internet con i cosiddetti haters.

L'art. 9a LPol attualmente in vigore prevede la chiamata in causa dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa con la possibilità di una consulenza. L'interessato può però sempre rifiutare tale aiuto. Visto anche l'aumento della violenza riscontrata da vari specialisti dopo questo biennio di pandemia, si ritiene necessario creare una base legale che permetta all'Ufficiale di Polizia o all'ufficio dell'assistenza riabilitativa di ingiungere agli autori di violenza un approfondimento psicologico o psichiatrico.

Oggi in Ticino la Polizia interviene tre volte al giorno per liti domestiche¹. Nel 2021 in Svizzera vi sono stati 20 femminicidi. L'attuale normativa mette l'accento sulla protezione delle vittime, e informa l'autore sulla possibilità di sostegno offerti dall'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, sperando che l'autore sia in grado di capire che necessita un aiuto; in sintesi, la legge non obbliga l'aggressore a un seguito psicologico. Anzi, con l'art. 9 LPol (e in questo senso anche l'art. 28b CC) il legislatore sembra illudersi che l'aggressore, allontanando al "suo" destino, possa "guarire" spontaneamente dalla sua aggressività. Purtroppo, la realtà non è sempre così, anzi, quasi mai. Casi anche eclatanti hanno dimostrato che dopo uno o più allontanamenti l'escalation di violenza non di rado aumenta e addirittura provoca il cosiddetto atto irreparabile. Potendo comprendere il disagio, o peggio la turba psichica, dell'aggressore sicuramente si garantirebbe una maggiore tutela delle vittime.

¹ <https://www4.ti.ch/index.php?id=57444>

L'obbligo di un seguito psicologico permetterebbe allo specialista di valutare l'equilibrio dell'aggressore nel tempo e, se del caso, stabilire le misure sanitarie appropriate, aiutandolo a incanalare in un altro modo la propria problematica. Lo specialista, relazionando all'autorità, permetterà a quest'ultima di proporre i provvedimenti più adattati alla fattispecie. Questo strumento deve anche essere inteso come un mezzo preventivo, ma in ogni caso deve accompagnare la misura dell'accompagnamento.

La tematica della violenza domestica è oggetto anche di altri atti parlamentari tra i quali possiamo citare quello della collega Roberta Soldati e cofirmatari² che chiede l'allungamento del tempo di allontanamento dal domicilio e l'obbligo di un colloquio socio-educativo.

Giorgio Fonio e Cristina Gardenghi
Aldi - Biscossa - Filippini - Noi - Polli

Annessa:

Proposta di modifica della Legge sulla polizia

² https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=111004&user_gcparlamento_pi8%5Brel%5d=soldati

Disegno di

Legge sulla polizia

modifica del ...

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 19 settembre 2022 presentata nella forma da Giorgio Fonio, Cristina Gardenghi e cofirmatari;
- visto il messaggio n. del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n.R della Commissione,

decreta:

I

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

Art. 9a^{bis} - Seguito psicologico

¹L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa offre la possibilità di un seguito psicologico a ogni persona che possa rappresentare un serio pericolo per l'integrità fisica, psichica o sessuale per altre persone. Chiunque si può annunciare volontariamente.

²Ogni persona nel senso del capoverso 1 è obbligata per al massimo tre mesi a essere seguita psicologicamente da uno o più specialisti:

- a) se è ordinata una misura secondo l'art. 9a,
- b) se è ritenuto necessario.

³La misura è prorogabile.

⁴Gli specialisti informano l'Ufficiale di Polizia e l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa del seguito psicologico, avuto riguardo della protezione dei dati personali di eventuali terze persone.

⁵Per la procedura sono applicabili per analogia l'art. 9a capoversi 4 e 5.

⁶Il Pretore, l'Ufficiale di Polizia o l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa possono segnalare i casi all'Autorità regionale di protezione competente.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.